

COMUNE DI ADRANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°07 del 27.01.2023

Reg. Gen. Anno 2023

OGGETTO : Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n.197/2022.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Gennaio, alle ore 17,20 e seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 21.01.2023 prot. n.2943, si è riunito il Consiglio Comunale con carattere ordinario ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Carmelo Pellegriti.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, alle ore 18,25 e seguenti, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	BRANCHINA ANGELA	X		13	PELLEGRITI CARMELO	X	
2	BRUNO TINA ANNA MARIA		X	14	PERDICARO GIUSEPPE	X	
3	BULLA GIOVANNI	X		15	QUACECI DOMENICO	X	
4	CANCELLIERE AGATINA	X		16	SAITTA CARMELA		X
5	CANCELLIERE LUIGI	X		17	SANGRIGOLI ALFIO		X
6	CAPPELLA VINCENZA	X		18	SANTANGELO CARMELO	X	
7	CHIARA ANGELA	X		19	SCARDINA AGATINO	X	
8	COCO SALVATORE	X		20	SCARPATO MARIA RITA		X
9	DATOLA SONIA	X		21	STRANO CARMELA	X	
10	DELL'ERBA CATALDO	X		22	TERRANOVA MARICA	X	
11	LA MELA MARIAPIA	X		23	TOSCANO ORAZIO	X	
12	MARCHESE GIUSY	X		24	ZIGNALE MASSIMILIANO		X
ASSEGNATI 24 – IN CARICA 24							

PRESENTI N° 19

ASSENTI N° 5

Assiste il Segretario Generale, Avv. Innocenza Battaglia.

Per l'Amministrazione è presente l'Assessore Pietro Sciacca.

Alle ore 19,01 entra il Sindaco On. Fabio Mancuso.

Alle ore 19,08 entra l'Assessore Salvatore Italia.

Alle ore 19,30 entra l'Assessore Paolo Politi.

Alle ore 20,43 entra il vice Sindaco Agatino Perni.

Sono altresì presente il Revisore dei Conti dott.ssa Leone Rosa, il Responsabile del IV Settore Rag. Roberto Garofalo.

Vengono nominati scrutatori Marchese Giusy, Bruno Tina Anna Maria, Cappella Vincenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n° 39872 del 02.12.2022, con il relativo punto integrato all'O.d.g., con prot. n. 3572 del 26.01.2023;

Vista l'allegata proposta di delibera n° 21 del 25.01.2023 relativa a **“Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n.197/2022”** corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore interessato e dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentiti la relazione del Responsabile del Settore IV Rag. Garofalo Roberto, gli interventi del Presidente del Consiglio, dei consiglieri Bulla Giovanni, Marchese Giusy, Marica Terranova, del Sindaco e dei consiglieri Coco Salvatore, Cancelliere Agatina, come verbalizzati con file audio, allegato e pubblicato unitamente al presente atto, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti; **A completamento** delle dichiarazioni di voto, il Presidente, indice la votazione dell'atto in questione, che riporta il seguente risultato:

Presenti e votanti 17

Assenti7 (Branchina, Saitta, Scardina, Scarpato, Sangrigoli, Toscano Zignale,)

Favorevoli13 (Dell'Erba, Quaceci, Chiara, Cancelliere Luigi, Santangelo, Perdicaro, Marchese, Datola, Cancelliere Agatina, La Mela, Coco, Strano, Bruno.

Astenuti 3 (Bulla, Cappella, Pellegriti)

Contrari 1 (Terranova)

Per quanto sopra,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n°21 del 25.01.2023 relativa a **“Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n.197/2022”**, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.



COMUNE DI ADRANO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)



Prot. n. 21
Del 25-01-2023

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022.

1 Fase - PROPONENTE: GIUNTA COMUNALE

RISULTATO ISTRUTTORIA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. ssa Maria Garofalo

20/01/2023

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Roberto Garofalo

20 GEN. 2023

3) ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA

PARZIALE COPERTURA PER €. _____

SPESA NON PREVISTA

IMPEGNO PROVVISORIO BILANCIO 200 _____

N. _____ CAP _____ SERV. _____ INT _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRASMESSA AL COLLEGIO REVISORI PER IL PROSEGUITO
DELL'ITER
Prot. Gen. 2928 del 20-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Roberto Garofalo

3 Fase - SEGRETARIO GENERALE

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA
PROT. N. _____ DEL _____


IL SEGRETARIO GENERALE

RITRASMESSA DAL SETTORE
PROT. N. _____ DEL _____

IL RESPONSABILE DI AREA

TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE
ADRANO LI _____

IL SEGRETARIO GENERALE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi Euro 711.733,78;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, verbale n.02 del 25/01/2023 , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata csecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Carico	4.784.398,25	Diminuzione Carico da Ente	114.452,43
Variazione Carico	3.063,58	Diminuzione Totale Carico e Sospensione da Normativa	904.659,20
Rendicontato GIA	852.492,43	Annullamento Normativo 2018	875.510,79
Carico esclusi GIA rendicontati	3.931.905,82	Quote sospese provvisoriamente per annullam. normativo 2021	22.178,72
Rimborso	5.503,88	Definizione Agevolata 2014	0,01
Numero partite totale	39.927	Definizione Agevolata 2016	6.969,68
di cui con esito notifica registrato	20.720	Riscosso Totale	2.206.606,05
Residuo	711.751,98		



del 25-01-2023



COMUNE DI ADRANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N.02 del 25.01.2023

In data 25/01/2023, si è riunito presso la sede del Comune il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Adrano nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri C.C. n. 37 del 24-11-2021, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Fanino Pappalardo - Presidente	X	
Dott.ssa Rosa Leone - componente	X	
Dott.ssa Anna Margherita Parasiliti Provenza - componente		x

per procedere con l'esame della documentazione per il rilascio del parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229.

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio del 20/01/2023 trasmessa a mezzo pec il 20/01/2023 prot. 2829 ad oggetto: provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 del Dirigente V° Settore Dott.ssa Maria Garofalo;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare i commi 227, 228 e 229 dell'art.1 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obiettivo di contrasto all'evasione e di attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale richiedendo il pagamento della sola quota capitale il quale può essere rateizzato per un massimo di 18 rate;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme che risulta per carichi a ruolo di importo inferiore a mille euro che ammontano complessivamente ad € 711.733,78.

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:


- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;


VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, *espressi rispettivamente dal Responsabile del V Settore Dott.ssa Maria Garofalo e dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Roberto Garofalo;*

ESPRIME


parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.


Il Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Fanino Pappalardo – Presidente


Dott.ssa Rosa Leone – Componente

Letto e sottoscritto


Il Consigliere anziano
Salvatore Coco


Il Presidente
Carmelo Pellegriti


Il Segretario Generale
avv. Innocenza Battaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto vice Segretario Comunale certifica su conforme attestazione del Responsabile che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune il giorno per 15 gg. Consecutivi a far data dal 30 GEN 2023 al 13 FEB 2023

Li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Agatina Zignale

Il V. Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno, essendo:

Iniziativa dell'Organo

Atto immediatamente esecutivo (Art. 12 – 2° co. L.R. n° 44/91)

Atto divenuto esecutivo (Art. 12 – 1° co. L.R. n° 44/91)

Adrano,

IL Responsabile del Procedimento
Ciraldo Giuseppa

Il V. Segretario Generale
